DECISIONE N. 3060/79/CECA DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1979

che fissa prezzi minimi per i nastri larghi a caldo ed impone determinati obblighi alle imprese dell'industria siderurgica e ai commercianti in prodotti siderurgici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 47, 61, 64, 86 e 95,

viste le decisioni n. 30–53 e n. 31–53 dell'Alta Autorità [1], modificate da ultimo dalle decisioni 72/440/CECA e 72/441/CECA della Commissione [2],

considerando che sin dal maggio 1977 la Commissione ha adottato talune misure in materia di prezzi; che per le imprese dell'industria siderurgica della Comunità essa ha fissato anzitutto, con decisione n. 962/77/CECA [3], prezzi minimi per talune barre per cemento armato ; che alla fine del 1977, con decisione n. 3000/77/CECA [4], la Commissione ha prorogato per il 1978 i prezzi minimi per i tondi per cemento armato ed ha istituito prezzi minimi per i laminati mercantili e i nastri larghi a caldo ; che tale decisione è stata modificata a due riprese, con decisioni n. 656/78/CECA [5] e n. 1483/78/CECA [6] ; che alla fine del 1978 la Commissione, con decisione n. 3139/78/CECA [7], modificata da ultimo dalla decisione n. 1371/79/CECA [8], ha prorogato per il 1979 i prezzi minimi per detti tre prodotti ;

considerando che nel settore dei nastri larghi a caldo è stato constatato un incremento della produzione non accompagnato da un miglioramento sufficiente degli introiti delle imprese siderurgiche e che il mercato di questo prodotto non ha trovato la stabilità necessaria ; che sussistono pertanto per tale prodotto le condizioni per l'applicazione dell'articolo 61 del trattato ;

considerando che, per garantire il successo delle misure previste, è necessario che gli sconti siano limitati ; che la limitazione degli sconti a determinati massimali facilita peraltro notevolmente i controlli ; che tale limitazione non comprende gli sconti concessi per l'esportazione indiretta, onde salvaguardare una certa elasticità nella fissazione dei prezzi quando i prodotti siano esportati verso paesi terzi ;

considerando che il prezzo dei nastri larghi a caldo costituisce un elemento molto importante dei costi di produzione dei prodotti di rilaminazione, dei tubi o dei profilati a freddo; che il prezzo di tali prodotti finiti è assai basso ; che i produttori di nastri larghi a caldo devono pertanto poter negoziare sconti per settore con i trasformatori interessati cui non si applica la limitazione generale sopra menzionata ; che la Commissione deve tuttavia riservarsi la possibilità di limitare detti sconti, tenendo conto degli obiettivi perseguiti in materia di prezzi dei nastri larghi a caldo ed evitando che si producano effetti strutturali negativi per i trasformatori ; che il vantaggio previsto deve essere limitato all'utilizzazione dei nastri larghi a caldo per le trasformazioni sopra indicate ;

considerando che, con decisione n. 3002/77/CECA della Commissione [9], modificata da ultimo dalla decisione n. 3071/78/CECA [10], è stato fatto obbligo ai commercianti in prodotti siderurgici della Comunità di non praticare, per le vendite di tondi per cemento armato, di laminati mercantili e di nastri larghi a caldo, prezzi inferiori ai prezzi di listino dei produttori della Comunità, tenendo conto di tutte le riduzioni e di tutti gli aumenti che essi comportano nonché delle condizioni di vendita ; che con decisioni n. 3002/77/CECA e n. 3003/77/CECA della Commissione [11], quest'ultima modificata dalla decisione n. 2870/78/CECA [12], è stato istituito un sistema di controllo degli obblighi imposti ai commercianti e alle imprese dell'industria siderurgica sulla base di certificati di conformità ;

considerando che è necessario mantenere per i nastri larghi a caldo gli obblighi imposti in materia di prezzi ai commercianti, nonché il controllo dei prezzi e un'infor-

(1) GU n. C 29 del 12. 5. 1973, pag. 30 (pag. 32 per la versione aggiornata).
(2) GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pagg. 39 e 42.
(3) GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 87 dell'1. 4. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 176 del 30. 6. 1978, pag. 44.
(7) GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 79.
(8) GU n. L 165 del 3. 7. 1979, pag. 7.
(9) GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 8.
(10) GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 20.
(11) GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 11.
(12) GU n. L 341 del 6. 12. 1978, pag. 5.

mazione sui quantitativi tramite il sistema dei certificati di conformità ;

sulla base di studi effettuati in collaborazione con le imprese e le associazioni di imprese e previa consultazione del comitato consultivo e del Consiglio sull'opportunità di mantenere prezzi minimi per i nastri larghi a caldo e sul livello di tali prezzi ;

previa consultazione del comitato consultivo e su parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità in ordine all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le regole in materia di prezzi, nonché al relativo controllo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione fissa i seguenti prezzi minimi per le vendite di nastri larghi a caldo (1), per tonnellata metrica:

630	marchi tedeschi,
166,50	sterline inglesi,
1 475	franchi francesi,
292 500	lire italiane,
700	fiorini olandesi,
10 200	franchi belgi e lussemburghesi.

2. Al rispetto di questi prezzi minimi sono soggette le imprese dell'industria siderurgica della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le loro organizzazioni di vendita, nonché i loro intermediari di cui alle decisioni n. 30–53 e n. 31–53.

3. Per mantenere un livello uniforme di prezzi minimi all'interno del mercato comune, la Commissione può adeguare tali prezzi in funzione delle variazioni dei tassi di cambio.

Fatto salvo detto adeguamento, la Commissione può modificare il livello dei prezzi minimi durante il periodo di validità della presente decisione qualora ritenga che l'evoluzione della situazione lo richieda.

Articolo 2

1. I prezzi minimi sono prezzi per la qualità di base, fissati a partire dai punti prescelti per la compilazione del listino.

2. Qualora i listini indichino prezzi solo parzialmente effettivi, in quanto comprendono supplementi per qualità o dimensione, le differenze tra tali prezzi parzialmente effettivi e i prezzi minimi sono da considerarsi come sovrapprezzi per qualità o dimensione.

3. I prezzi minimi sono obbligatori per le operazioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione e sostituiscono, a partire da tale data, i prezzi di listino inferiori fino a quando le imprese non modifichino tali prezzi in conformità di quanto disposto all'articolo 4.

Articolo 3

1. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, le riduzioni e gli sconti di qualsiasi tipo, pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita o notificati alla Commissione, non possono essere aumentati. È vietato applicare nuovi sconti o nuove riduzioni. Tenuto conto del totale delle riduzioni e degli sconti di qualsiasi tipo, il prezzo praticato, eventualmente maggiorato degli extra per dimensione e qualità, nonché degli aumenti e sovrapprezzi in conformità del paragrafo 3, non può essere inferiore al prezzo minimo fissato all'articolo 1 di oltre :

30	marchi tedeschi,
8	sterline inglesi,
70	franchi francesi,
13 500	lire italiane,
32,50	fiorini olandesi,
475	franchi belgi e lussemburghesi.

Gli sconti concessi dalle imprese siderurgiche per l'esportazione indiretta non sono compresi negli importi di cui sopra.

2. Gli sconti concessi dalle imprese siderurgiche per le consegne di nastri larghi a caldo effettuate a imprese per la rilaminazione o per la produzione di tubi o di profilati a freddo non sono compresi negli importi indicati al paragrafo 1.

(1) Sono nastri larghi a caldo i prodotti piatti laminati a caldo, non rivestiti, arrotolati a spire regolarmente sovrapposte, di larghezza superiore o uguale a 600 mm. Sono compresi i nastri larghi a caldo striati, bugnati o che presentino altri rilievi che provengano direttamente dalla laminazione. Trattasi degli acciai di base e degli acciai non legati di qualità definiti nell'Euronorm 20–74, esclusi gli acciai « magnetici », indipendentemente dalla loro perdita in watt.

Per non compromettere gli obiettivi perseguiti dalla politica dei prezzi siderurgici, la Commissione può limitare secondo necessità detti sconti, che devono esserle notificati.

Inoltre, le imprese siderurgiche devono obbligare per via contrattuale i consumatori in causa a non vendere il prodotto come tale o sotto forma di nastri a caldo o di laminati a caldo.

3. Gli aumenti, i sovrapprezzi e gli extra di qualsiasi tipo, pubblicati nei listini e nelle condizioni di vendita il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione, non possono essere ridotti o annullati.

4. I termini e le condizioni di pagamento pubblicati nei listini il giorno dell'entrata in vigore della presente decisione non possono essere modificati per divenire più favorevoli agli acquirenti.

Articolo 4

Le imprese i cui prezzi di listino siano inferiori ai prezzi previsti nella presente decisione pubblicano nuovi prezzi di listino conformi alla presente decisione nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

Articolo 5

I prezzi minimi non ostacolano gli allineamenti sui prezzi franco consegna più favorevoli dei listini di altri produttori della Comunità.

Articolo 6

1. I commercianti in prodotti siderurgici della Comunità che effettuano vendite dirette o franco magazzino, a loro nome e per loro conto, di

— nastri larghi a caldo,

— laminati a caldo di uno spessore da 1,50 mm a 10 mm inclusi e di una larghezza massima di 2 000 mm inclusi, nonché di nastri a caldo,

hanno l'obbligo di praticare per questi prodotti prezzi non inferiori ai prezzi di listino dei produttori della Comunità, tenendo conto di tutte le riduzioni e di tutti gli aumenti che essi comportano, nonché delle condizioni di vendita.

2. Per quanto riguarda le importazioni, in caso di vendita diretta è consentito concedere uno sconto quando si tratti di paesi terzi e di prodotti per i quali la Commissione decida un divieto di allineamento. Questo sconto ammonterà al massimo al 3 % per i paesi dell'AELS e al 6 % per gli altri paesi terzi.

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite dirette o franco magazzino dei prodotti in questione effettuate all'interno della Comunità, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 7

Le imprese dell'industria siderurgica e i commercianti in prodotti siderurgici sono tenuti a rilasciare per le loro consegne di nastri larghi a caldo un certificato di conformità, in triplice esemplare, dei prezzi fatturati rispetto ai prezzi risultanti dalla presente decisione. Un esemplare deve essere conservato dalle imprese o dai commercianti in prodotti siderurgici e gli altri due devono accompagnare la consegna. Il certificato di conformità deve essere redatto secondo il modello allegato.

Un esemplare del certificato di conformità è ritirato dall'amministrazione nazionale che procede alla verifica delle consegne. Per gli scambi intracomunitari, il ritiro è effettuato dalle autorità doganali all'atto dell'immissione in consumo.

L'amministrazione nazionale invia detto esemplare del certificato di conformità alla Commissione nei tre giorni lavorativi successivi alla settimana in cui il certificato le è stato consegnato. Qualora la consegna non sia accompagnata da un certificato di conformità, l'amministrazione ne informa la Commissione nei tre giorni lavorativi successivi a quello della constatazione.

Articolo 8

La Commissione controlla il rispetto degli obblighi risultanti dagli articoli 6 e 7 esercitando i poteri che le sono conferiti dall'articolo 47 del trattato. In caso di violazione, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 47 e 64 del trattato.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1980 ed è valida fino al 31 dicembre 1980, salvo abrogazione prima di tale data.

La decisione n. 3003/77/CECA è abrogata.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1979.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

ALLEGATO

1a Venditore (1) Deposito di	1b Numero e data della fattura Numero e data dell'ordine (attribuito dal venditore) Numero progressivo per paese di destinazione
1c Destinatario (utilizzatore o negoziante) (1)	1d Produttore (se diverso dal venditore) (1) Stabilimento di

Questo certificato deve accompagnare tutte le consegne all'interno della Comunità di prodotti soggetti ai prezzi minimi.	2a Paese di spedizione	2b Paese di destinazione

3. Osservazione del venditore

4. Numero d'ordine dei lotti — Descrizione commerciale dei prodotti

(1) Cognome e nome, o ragione sociale, indirizzo completo e paese.

5. Conformità dei prezzi fatturati con i prezzi minimi

	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4	Lotto 5
5.0. Listino(i) utilizzato(i)					
Punto(i) di parità					
Specifica:					
prodotto(i)					
qualità					
dimensione(i)					
lunghezza(e)					
Tonnellaggio:					
dell'ordine					
della spedizione					
5.1. Prezzo base					
Extra:					
qualità					
dimensioni					
quantità					
lunghezza					
decapaggio					
messa su camion/battello					
imballaggio					
altre					
Prezzo per tonnellata effettivo parità lordo					
5.2. Meno ribasso totale					
5.3. Applicazione delle regole di parità					
Più:					
trasporto da parità a destinazione					
☐ ferrovia ☐ strada ☐ acqua					
Meno (eventualmente):					
Trasporto da					
a destinazione di					
☐ ferrovia ☐ strada ☐ acqua					
5.4. Prezzo fatturato per lotto/tonnellata					
Moneta					
Secondo i casi ☐ franco destinazione					
☐ franco frontiera					
☐ partenza					
☐ altri					
Riservato alla CCE					

5.5. Motivi e composizione degli eventuali ribassi accordati ☐☐☐☐☐☐

5.6. Importo globale della fattura ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.7. Prezzo medio/tonnellata della fattura ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Compilato a, il

Firma: Timbro:

Nota : Indicare con una × i punti applicabili.